COMUNE DI ESANATOGLIA

(Provincia di Macerata)

REGOLAMENTO COMUNALE

"ARMAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IN POSSESSO DELLA QUALITÀ DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA"

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI, NUMERO, TIPO DI ARMI E REQUISITO

Articolo 1: Oggetto

Articolo 2: Numero delle armi in dotazione

Articolo 3: Tipo di armamento

Articolo 4: Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 5: Servizi svolti con armi

Articolo 6: Assegnazione dell'arma

Articolo 7: Modalità di porto dell'arma

Articolo 8: Servizi di collegamento e di rappresentanza

Articolo 9: Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 10: Prelevamento e versamento dell'arma

Articolo 11: Doveri dell'assegnatario dell'arma

Articolo 12: Custodia delle armi

Articolo 13: Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Articolo 14: Formazione e addestramento al tiro

Articolo 15: Porto d'armi per la frequenza del poligono di tiro a segno

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16: Disposizioni finali

Articolo 17: Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI, NUMERO, TIPO DI ARMI E REQUISITO

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, che annulla e sostituisce la precedente edizione approvata con delibera C.C. nr. 25 del 30.04.1999, disciplina ***"L'armamento del Personale di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza"*** *e* determina i servizi per i quali detto personale porta, senza licenza, le armi di cui è dotato, in conformità alle disposizioni dettate dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e nel rispetto della Legge della Regione Marche 17 febbraio 2014 n. 1 e del Regolamento regionale n. 5 del 24.10.2017.

2. La dotazione ed il porto dell'arma, senza licenza, sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi del quinto comma dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

3. L'armamento in dotazione al personale di cui al comma 1 è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione ai servizi prestati, quali indicati al successivo articolo 5.

Articolo 2

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Comando di Polizia Locale ed il relativo munizionamento, è pari al numero degli appartenenti al Servizio in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, che esercitano le funzioni di cui all'art. 5 della legge n. 65/86, maggiorato di un'arma, quale dotazione di riserva.

2. Il Sindaco o in sua vece il Comandante/dirigente del Servizio, denunciano all'Ufficio locale di P.S, ai sensi dell'art.38 del T.U.L.P.S, la detenzione delle armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo di Polizia Locale.

Articolo 3

Tipo di armamento

1. L'armamento in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza, è costituito da una pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9 x 21, scelto tra i modelli inseriti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i.;

2. Agli stessi agenti di cui al precedente punto possono essere assegnate :

- la sciabola per i servizi di alta rappresentanza;
- arma lunga per i servizi di Polizia Rurale e/o Zoofila.

3. Il numero delle armi individuali di cui al punto 2. è pari al numero di Agenti in servizio.

L'assegnazione, è definita con provvedimento del Sindaco, ed è comunicata al Prefetto.

4. Per esigenza di difesa personale degli operatori, possono essere inoltre assegnati in dotazione agli appartenenti al Comando di Polizia Locale i seguenti dispositivi operativi, non classificati come armi, previsti dall'allegato B del Regolamento regionale n. 5 del 24.10.2017:

a) Dotazione individuale:

- spray anti aggressione conformi al Regolamento del Ministero dell'Interno 12.05.2011 n. 103;

- guanti anti taglio/anti perforazione, mazzette distanziatrici, conformi alla vigente normativa;

b) Dotazione al Comando:

- Distanziatore;
- Giubbotto protettore;
- Cuscino TSO/ASO;
- Scudo Protettivo;
- Casco protettivo.

Articolo 4

Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del TU. delle leggi di pubblica sicurezza. L'accertamento dei predetti requisiti è a carico di strutture mediche competenti.

2. L'assegnazione dell'arma è disposta nei confronti del personale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.

3. Gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 2, su richiesta del Comandante Responsabile del Servizio di Polizia Locale, anche a seguito di segnalazione degli Agenti, nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti. Nei confronti del Responsabile del Servizio/Comandante la richiesta è presentata dal Sindaco, anche su segnalazione degli Agenti assegnati al servizio. Il Sindaco può sospendere il provvedimento di assegnazione dell'arma, in attesa dell'esito degli accertamenti previsti dal primo periodo.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 5

Servizi svolti con armi

1. Gli appartenenti al Comando di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza svolgono tutti i compiti d'istituto previsti dalla legge n. 65/1986, dalla L.R. n. 1/20014 e dal Regolamento di Polizia Locale, muniti in via continuativa dell'arma in dotazione.

2. Nel caso in cui il personale venga adibito a servizi interni esso è dispensato dal portare l'arma.

Articolo 6

Assegnazione dell'arma

1. L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in dotazione individuale e in via continuativa agli appartenenti al Comando di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza e dei requisiti psico-fisici di cui al precedente art. 4.

2. L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta, per un periodo di 5 anni con provvedimento del Sindaco; il provvedimento è comunicato al Prefetto. Con cadenza annuale, il Sindaco provvede alla revisione del provvedimento di assegnazione.

3. Gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma sono altresì riportati sulla tessera di riconoscimento degli Agenti che svolgono servizio armato.

4. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio, nel territorio comunale e nel territorio dei Comuni che hanno stipulato con il Comune una convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Si applicano, per quanto non previsto, le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.M. 145/87 nonché le disposizioni vigenti in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Articolo 7

Modalità di porto dell'arma

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che svolgono servizio muniti dell'arma in dotazione di cui all'art.3, comma 1, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

2. Nei casi in cui gli Agenti siano autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi, nonché fuori servizio, l'arma è portata indosso in modo non visibile.

3. Il Comandante può portare l'arma in modo non visibile anche quando indossa l'uniforme.

4. Durante il servizio è vietato il porto di armi diverse da quelle assegnate in dotazione ovvero

alterare le caratteristiche delle stesse e/o delle munizioni.

Articolo 8

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio comunale dagli appartenenti al Comando di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza sono svolti di massima senza armi.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. n. 145/87, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 9

Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio deve essere svolto il servizio può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, e che effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma.

2. Il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato nei casi previsti dall'articolo 8 e dal precedente comma, il numero degli Agenti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 10

Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma assegnata in dotazione è consegnata corredata di un caricatore di riserva e del numero di munizioni prescritte e di ogni altro accessorio.

2. L'arma assegnata in dotazione può essere temporaneamente riconsegnata e depositata negli armadietti di cui all'art. 14 del D.M. n. 145/1987, in caso di ferie o comunque assenze dal servizio previste dal contratto di lavoro vigente. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, previsti dalla normativa legislativa e contrattuale vigente, l'arma va riconsegnata. La riconsegna avviene in prossimità del termine del servizio dell'ultimo giorno lavorativo e annotata nell'apposito registro.

3. L'arma assegnata in dotazione deve essere immediatamente restituita all'Amministrazione a seguito di provvedimento di revoca da parte del Prefetto della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

4. L'arma assegnata in dotazione è immediatamente restituita all'Amministrazione tutte le volte in cui ciò sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Comandante/Responsabile del Servizio e comunque quando:

- è scaduto il termine previsto dal provvedimento del Sindaco di assegnazione dell'arma;
- sono venute meno le condizioni previste dall'art. 4 del presente regolamento;
- è sopravvenuta la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro con l'assegnatario dell'arma, ovvero nei casi di assegnazione temporanea del dipendente.

5. Il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'arma a seguito di una delle fattispecie di cui al comma precedente è comunicato al Prefetto.

Articolo 11

Doveri dell'assegnatario dell'arma

1. L'assegnatario di arma deve osservare scrupolosamente le disposizioni in materia di tenuta e custodia di armi stabilite dall'art. 11 del D.M. n. 145/1987 e ogni altra disposizione impartita al riguardo dal Comandante Responsabile della Polizia Locale ai fini della massima tutela della sicurezza del personale operante e di quella altrui.

Articolo 12

Custodia delle armi

1. Per custodire le armi in dotazione e il relativo munizionamento, presso la sede del Comando di Polizia Locale è installato un armadio metallico corazzato con chiusura del tipo a cassaforte. Anche nel caso di assegnazione continuativa, l'arma in dotazione può essere depositata e prelevata presso la Sede del Comando, previa annotazione nell'apposito registro della marca, del modello e matricola nonché degli estremi del provvedimento di assegnazione.

2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte dal Comandante Responsabile della Polizia Locale e, in caso di assenza o impedimento, dal suo sostituto.

Articolo 13

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente ai soggetti indicati al comma 1 dell'art. 15 del D.M. n. 145/1987.

2. Le armi sono consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi avvengono in un idoneo luogo esterno al locale in cui sono custodite le armi e le munizioni, utilizzando l'apposita apparecchiatura per il compimento in sicurezza di tali operazioni.

3. Nel locale in cui sono custodite le armi sono affisse, in modo visibile, le prescrizioni di sicurezza.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Articolo 14

Formazione e addestramento al tiro

1. Gli addetti al Comando di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio presso un altro corpo di Polizia dello Stato o Locale armato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. A tal fine il Comandante Responsabile del Servizio provvede all'iscrizione di tutti gli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S., al tiro a segno nazionale, ai sensi dell'art. 1 della L. 28.05.1981 n. 286.

3. E' facoltà del Comandante, disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti o solo per quelli che svolgono particolari servizi.

4. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto di Macerata.

5. E' facoltà del personale in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa, per addestrarsi, sostenendo in tal caso, in proprio, le relative spese.

6. L'Amministrazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del D.M. n. 145/1987, può stipulare apposite convenzioni con le sezioni di tiro a segno nazionali e con le Autorità Militari o di Polizia che dispongono di propri poligoni. Le convenzioni adottati ai sensi del presente comma sono comunicati al Prefetto.

Articolo 15

Porto d'armi per la frequenza del poligono di tiro a segno

1. Per la frequenza del poligono di tiro, di cui al precedente art. 14, gli addetti al Comando di Polizia Locale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6, comandati o autorizzati ad effettuare le esercitazioni, possono portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del territorio comunale fino alla sede del poligono e viceversa per il percorso più diretto.

2. Il Comandante Responsabile della Polizia Locale comunica al Prefetto la disposizione di servizio.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Disposizioni finali

1. Ove non disponga espressamente il presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 ed alle normative dallo stesso richiamate, alla L. R. 17 febbraio 2014, n. 1 ed al Regolamento regionale n. 5 del 24.10.2017.

2. Il Comandante Responsabile del Servizio impartisce ogni ulteriore necessaria disposizione tecnico-operativa per l'attuazione del presente regolamento e per la corretta e puntuale gestione dei servizi svolti con armi.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 145/1987 il presente regolamento è comunicato al Prefetto.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diventa esecutivo decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nei modi di legge.